



COMUNE DI COMO

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DEL MERCATO MERCERIE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento, entrata in vigore e norme abrogate

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della legge regionale della Lombardia 21 marzo 2000, n. 15 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce le caratteristiche del "Mercato delle Mercerie", istituito con deliberazione del Consiglio Comunale 17 febbraio 1948, ne disciplina lo svolgimento e le modalità di partecipazione degli operatori del commercio su aree pubbliche e detta norme in ordine ai procedimenti amministrativi concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle relative autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

2. Salvo che sia diversamente specificato, la disciplina del presente regolamento si applica a ciascuno dei tre mercati che si tengono, a cadenza settimanale, rispettivamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato, i quali, nel seguito di questo Regolamento, saranno indicati rispettivamente come "mercato del martedì", "mercato del giovedì" e "mercato del sabato" e, nel loro insieme, come "Mercato delle Mercerie".

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato [1]. Da tale data è abrogato il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 17 febbraio 1948, di cui al comma 1, e ogni altra disposizione concernente il Mercato delle Mercerie eventualmente contenuta in altri regolamenti comunali, incompatibile con la disciplina prevista da questo regolamento.

4. Per quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio – in materia di occupazioni del suolo pubblico e particolarmente per quanto concerne gli obblighi posti a carico dei relativi concessionari – al "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16 novembre 1998 e successive integrazioni e modifiche.

5. Il dirigente del Settore Attività Produttive emana con proprio provvedimento, ove occorra, disposizioni operative in esecuzione del presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel seguito del presente regolamento sono utilizzate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

– **decreto legislativo**: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma

[1] Questo regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20 gennaio 2005 ed è entrato in vigore il giorno 25 febbraio 2005.

4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

– **legge regionale**: la legge regionale della Lombardia 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

– **mercato settimanale**: il mercato mercerie del martedì o il mercato mercerie del giovedì o il mercato mercerie del sabato;

– **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato settimanale, che si tiene in giornata festiva oppure in un giorno della settimana diverso da quello in cui si effettua ordinariamente il mercato, senza riassegnazione dei posteggi;

– **posteggio**: la porzione di suolo pubblico, appartenente all'area del mercato, effettivamente e legittimamente utilizzabile da parte del concessionario o dello spuntista;

– **concessionario**: il soggetto, impresa individuale o società di persone, titolare della concessione di un posteggio del mercato per esercitarvi l'attività di commercio sulle aree pubbliche;

– **spunta**: la procedura mediante la quale, in ciascuna giornata di mercato, i posteggi non occupati dai rispettivi concessionari e gli altri posteggi liberi, perché non ancora dati in concessione, vengono assegnati in via provvisoria e per quella sola giornata, sulla base di apposita graduatoria, agli operatori del commercio su aree pubbliche presenti;

– **spuntista**: il soggetto, impresa individuale o società di persone, munito di autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche che si presenta per partecipare alla spunta;

– **operatore**: con questo termine vengono designati i soggetti, indifferentemente concessionari o spuntisti, a cui sono indirizzate le disposizioni di questo regolamento;

– **organismi consultivi**: le associazioni locali degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e le associazioni locali dei consumatori e utenti, di cui è prevista la consultazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale della Lombardia 21 marzo 2000, n. 15;

– **canone**: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l'uso del posteggio del mercato, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16 novembre 1998, in attuazione degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, che non siano già sanzionate in applicazione di altra normativa, e le

violazioni delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali e dirigenziali previste da questo stesso regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

2. Costituiscono violazioni di particolare gravità, agli effetti delle conseguenti sanzioni, quelle elencate all'articolo 8, comma 2, della legge regionale.

Art. 4 – Divieto di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. A norma dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale, durante lo svolgimento del Mercato delle Mercerie è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nell'area del mercato e nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

2. L'area delimitata ai sensi del comma precedente è riportata in apposita planimetria, approvata con provvedimento del dirigente del Settore Attività Produttive, a cui sarà data la massima pubblicità.

CAPO II – CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Art. 5 – Area del mercato

1. Il Mercato delle Mercerie si effettua in alcune porzioni delle seguenti aree di circolazione:

- Via Serafino Balestra;
- Viale Cesare Battisti;
- Viale Lorenzo Spallino;
- Piazza Vittoria;
- Via Cesare Cantù;
- Viale Carlo Cattaneo;
- Viale Varese.

2. Le porzioni delle predette aree di circolazione destinate all'effettuazione del Mercato delle Mercerie sono individuate in apposita planimetria, che sarà predisposta dal competente ufficio dell'Area Tecnica in collaborazione con il Settore Attività Produttive entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e verrà tenuta costantemente aggiornata. Tali aree, nei giorni ed orari di svolgimento del Mercato delle Mercerie, costituiscono demanio comunale ai sensi dell'articolo 824, comma secondo, del Codice civile.

3. Le porzioni delle vie Cesare Cantù e Serafino Balestra cesseranno di appartenere al Mercato delle Mercerie nei modi e tempi previsti dal successivo articolo 7.

4. Qualora, per la temporanea indisponibilità di parte dell'area di mercato, si dovesse rendere necessario il trasferimento di alcuni posteggi, saranno prioritariamente utilizzate a tale scopo le seguenti aree di circolazione: via Serafino Balestra, via Cesare Cantù, piazza Vittoria, viale Varese. In tal caso, le eventuali concessioni per l'utilizzo temporaneo per altre finalità del suolo pubblico in dette aree cessano automaticamente di avere efficacia, se incompatibili con la presenza del mercato.

Art. 6 – Posteggi

1. L'area in cui si svolge il Mercato delle Mercerie è suddivisa in posteggi, secondo quanto riportato nelle tabelle A), B) e C) in appendice e nella planimetria di cui al precedente articolo 5. Le tabelle sono tenute costantemente aggiornate dal Settore Attività Produttive, in relazione alle variazioni delle dimensioni e del numero dei posteggi conseguenti ai fatti e ai provvedimenti previsti da questo regolamento.

2. I posteggi sono delimitati al suolo mediante apposita segnaletica, attraverso la quale rimangono parimenti individuati gli spazi che, per tutta la durata dell'orario previsto per le operazioni di vendita, sono destinati esclusivamente alla circolazione dei pedoni, fatta eccezione per l'accesso dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

3. Di regola, tra un posteggio e l'altro deve essere mantenuta una corsia di servizio libera, a disposizione degli operatori e degli addetti alla vigilanza, di larghezza compresa tra 40 e 50 centimetri.

Art. 7 – Disposizioni transitorie per razionalizzare le dimensioni e il numero dei posteggi

1. Al fine di conseguire una struttura del Mercato delle Mercerie tale da consentire agli operatori, da un lato, di disporre di posteggi di dimensioni sufficienti ad accogliere i moderni autoveicoli attrezzati per la vendita e ai consumatori, dall'altro lato, di trovare un'adeguata offerta di merci ed un livello competitivo dei prezzi, fino al 31 dicembre 2006 troveranno applicazione le seguenti misure volte a ridurre il numero dei posteggi e a favorire l'ampliamento delle loro dimensioni:

- a) i posteggi aventi fronte di lunghezza non superiore a 5 metri, che siano o si rendano vacanti, non vengono assegnati in concessione, ma sono soppressi con provvedimento del dirigente del Settore Attività Produttive e destinati ad ampliare gli altri posteggi della stessa fila;
- b) ciascun operatore può ampliare il proprio o i propri posteggi acquistando la proprietà del ramo d'azienda concernente uno o più posteggi contigui, dei quali dovrà rendere al Comune la relativa autorizzazione e concessione;
- c) due o più operatori possono ampliare la superficie dei propri posteggi acquistando congiuntamente, senza che ciò comporti la costituzione di una società commerciale, la proprietà del ramo d'azienda concernente uno o più posteggi contigui al posteggio di almeno uno di essi; l'autorizzazione e la concessione relative al posteggio acquisito devono essere restituite al Comune.

2. I posteggi che derivano dagli ampliamenti e dalle concentrazioni di cui al comma precedente non possono avere un fronte di lunghezza superiore a 10 metri.

3. Il ricorso alle concentrazioni e agli ampliamenti di cui al comma 1 non pregiudica in nessun caso la facoltà di ciascun operatore di essere o divenire titolare di un secondo posteggio nel medesimo mercato settimanale, come previsto dalla legge regionale.

4. I due posteggi del Mercato settimanale del sabato collocati rispettivamente in via S. Balestra e in via C. Cantù sono soppressi, con priorità per quest'ultimo, qualora si rendano disponibili posteggi di dimensioni pari o superiori a quelle dei posteggi predetti o, con il consenso dei concessionari, anche inferiori. L'assegnazione dei posteggi vacanti operata ai sensi del presente comma ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altra forma di assegnazione prevista in questo stesso regolamento [2].

5. Le variazioni dei posteggi intervenute in base alle disposizioni di questo articolo non costituiscono modifica del presente regolamento.

[2] Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2006.

Art. 8 – Temporanea inagibilità dell'area di mercato

1. Se, per causa di forza maggiore o per necessità connesse con l'esecuzione di lavori di pubblica utilità o per altri motivi di pubblico interesse, nonché nel caso in cui sia necessario eseguire lavori di ristrutturazione o manutenzione degli edifici pubblici e privati che si affacciano sull'area del mercato, una porzione dell'area del Mercato delle Mercerie diviene inagibile, il dirigente del Settore Attività Produttive assume i provvedimenti necessari alla ricollocazione dei posteggi interessati nelle aree di espansione di cui al precedente articolo 5, per il tempo strettamente necessario.

2. Qualora i posteggi interessati dalla temporanea inagibilità dell'area mercatale non possano essere interamente ricollocati nelle aree di espansione, la Giunta Comunale individua un'area alternativa per lo svolgimento del mercato, con preferenza per il Viale Varese, sentito il parere degli organismi consultivi. Ove non fosse possibile ricollocare nelle predette aree la totalità dei posteggi inagibili, il dirigente del Settore Attività Produttive può disporre adeguate forme di rotazione per la fruizione dei nuovi posteggi temporanei.

3. Nell'impossibilità di assicurare lo svolgimento del mercato nel rispetto delle norme minime di sicurezza, la Giunta Comunale ne dispone la sospensione per il tempo strettamente indispensabile.

4. I nuovi posteggi sono individuati e assegnati con provvedimento del dirigente del Settore Attività Produttive, assicurando una razionale utilizzazione delle aree di espansione o delle nuove aree messe a disposizione del mercato, sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A, paragrafo VII, della legge regionale.

5. I concessionari tenuti al trasferimento possono rinunciare alla fruizione del nuovo posteggio. L'assenza è considerata giustificata, ma il concessionario non ha diritto al rimborso del canone.

6. Nessun onere compete al Comune in caso di sospensione del mercato, salvo il rimborso del corrispondente rateo del canone di concessione, che è disposto d'ufficio.

Art. 9 – Coperture dei posteggi

1. Le tende e le altre coperture poste a riparo dei banchi di vendita, nonché le ante degli autoveicoli, debbono di regola essere contenute entro le seguenti misure:

- sul fronte del posteggio le coperture non debbono eccedere la metà della larghezza della corsia riservata al passaggio pedonale e al passaggio degli autoveicoli degli operatori, con un massimo comunque di cm 150;
- sui lati del posteggio le coperture non debbono eccedere la metà della larghezza della corsia di servizio esistente tra posteggio e posteggio ovvero cm 50 sul lato iniziale o terminale della fila;
- sul retro del posteggio non è ammessa sporgenza.

2. È tassativamente vietata la sporgenza di coperture sulle corsie stradali, come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada».

3. Le coperture di cui al comma precedente devono avere altezza minima dal suolo di cm 250.

4. Le coperture esistenti alla data di approvazione di questo regolamento, che non rispettino le dimensioni di cui al comma 1, possono essere mantenute, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. Il dirigente del Settore Attività Produttive, con provvedimento motivato, può imporre il rispetto di condizioni più restrittive di quelle previste da questo articolo, ove ciò sia richiesto da ragioni di sicurezza o di pubblico interesse.

Art. 10 – Merceologia

1. Nel Mercato delle Mercerie è ammessa la vendita dei soli prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Sono peraltro escluse le seguenti merci:

- a) cani, gatti ed altri animali vivi da compagnia, fatta eccezione per mammiferi di piccola taglia (cavie, criceti, conigli nani e simili), piccoli volatili, pesci da acquario, piccoli rettili e anfibi. Gli animali dovranno essere custoditi in gabbie o appropriati contenitori, di ampiezza sufficiente ad assicurare agli animali buone condizioni vitali, adeguatamente riparati dalle intemperie e forniti di cibo ed acqua; l'operatore dovrà in proposito dare puntuale e immediata esecuzione alle disposizioni che dovessero essere impartite dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como;
- b) animali da allevamento;
- c) armi ed esplosivi;
- d) oggetti preziosi.

2. In deroga a quanto disposto al comma precedente, i concessionari dei tre posteggi già destinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento alla vendita di prodotti inclusi nel settore merceologico alimentare, possono proseguire la vendita di tali prodotti, purché siano rispettate le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002. È peraltro esclusa la vendita delle bevande alcoliche, nei limiti di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo. È inoltre vietato collocare attrezzature per la somministrazione, quali tavoli, banconi e sedie. La facoltà di prosecuzione dell'attività di vendita di prodotti alimentari è estesa anche all'eventuale subentrante, purché, alla scadenza del termine previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale, egli risulti in possesso del requisito di qualificazione professionale prescritto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo. Il titolare della concessione può, in qualsiasi momento, optare irrevocabilmente per la vendita di prodotti inclusi nel solo settore merceologico non alimentare, con diritto al rilascio della nuova autorizzazione e alla modifica della concessione. L'assegnazione dei predetti posteggi tramite spunta è consentita esclusivamente per la vendita di prodotti non alimentari.

3. Qualora i posteggi di cui al comma precedente tornino per qualsiasi ragione nella disponibilità del Comune, essi sono assegnati in concessione per la vendita dei soli prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

4. Nel Mercato delle Mercerie, in ragione della sua tipologia merceologica, non sono riservati posteggi agli imprenditori agricoli.

Art. 11 – Giorni di svolgimento del mercato

1. Il Mercato mercerie del martedì si svolge ordinariamente ogni martedì non festivo.

2. Il Mercato mercerie del giovedì si svolge ordinariamente ogni giovedì non festivo.

3. Il Mercato mercerie del sabato si svolge ordinariamente ogni sabato non festivo.

4. Il dirigente del Settore Attività Produttive, qualora sussistano inderogabili e indifferibili ragioni di pubblico interesse o di necessità, connesse ad esempio a particolari situazioni igienico-sanitarie, viabilistiche, di tutela ambientale e simili, può disporre la sospensione del mercato per una o più giornate, limitatamente al periodo di tempo strettamente indispensabile, senza oneri per il Comune. In questo caso è consentito il recupero del mercato in giornata diversa da quella in cui esso si tiene normalmente, sentiti gli organismi consultivi. La giornata di recupero non costituisce mercato straordinario.

Art. 12 – Mercati straordinari

1. Il Mercato settimanale del martedì si tiene in via straordinaria:

- 1) il giorno 31 agosto (celebrazione di Sant'Abbondio, patrono della città) quando esso cade di mercoledì;
- 2) il giorno 8 dicembre (festa dell'Immacolata Concezione) quando esso cade di martedì o mercoledì;
- 3) il mercoledì antecedente il 25 dicembre (Natale).

2. Il Mercato settimanale del giovedì si tiene in via straordinaria:

- 1) il venerdì antecedente la domenica di Pasqua;
- 2) il giorno 31 agosto (celebrazione di Sant'Abbondio, patrono della città) quando esso cade di venerdì;
- 3) il giorno 8 dicembre (festa dell'Immacolata Concezione) quando esso cade di giovedì o venerdì;
- 4) il venerdì antecedente il 25 dicembre (Natale).

3. Il Mercato settimanale del sabato si tiene in via straordinaria:

- 1) la domenica di Pasqua;
- 2) il lunedì dell'angelo;
- 3) il giorno 31 agosto (celebrazione di Sant'Abbondio, patrono della città) quando esso cade di domenica o di lunedì;
- 4) il giorno 8 dicembre (festa dell'Immacolata Concezione) quando esso cade di sabato, domenica o lunedì;
- 5) tutte le domeniche del mese di dicembre antecedenti il giorno di Natale;
- 6) il lunedì antecedente il 25 dicembre (Natale) ^[3].

4. Il dirigente del Settore Attività Produttive, sentiti gli organismi consultivi, può stabilire ulteriori giornate di mercato straordinario, con proprio provvedimento da adottarsi almeno quindici giorni prima. Sono escluse in ogni caso le giornate festive del 1° gennaio e del 25 dicembre. Al mercato straordinario partecipano:

- i concessionari del mercato del martedì, se esso cade di martedì o mercoledì;
- i concessionari del mercato del giovedì, se esso cade di giovedì o venerdì;
- i concessionari del mercato del sabato, se esso cade di sabato, domenica o lunedì.

5. Ciascuno dei mercati settimanali può essere effettuato in via straordinaria fino ad un massimo di dodici volte nel corso dell'anno, ivi incluse le edizioni elencate nei commi precedenti.

6. In caso di assenza del concessionario del posteggio del mercato che si tiene in edizione straordinaria, partecipa il concessionario dello stesso posteggio negli altri mercati settimanali che vanta la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per

[3] I commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2006.

l'attività di commercio sulle aree pubbliche. Qualora il posteggio rimanga comunque vacante, è assegnato con la procedura di cui al successivo articolo 27.

7. Ai mercati straordinari che si effettuano nella settimana di Pasqua e il lunedì dell'angelo, sono aggiunti i posteggi appartenenti al solo mercato settimanale del sabato. Tali posteggi sono fruibili da parte dei rispettivi concessionari e, in loro assenza, formano oggetto di spunta ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 13 – Orario del mercato

1. L'orario delle operazioni di vendita nel Mercato delle Mercerie è stabilito con ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. L'orario delle operazioni di vendita può essere diverso per ciascun mercato settimanale e può essere inoltre differenziato per periodi stagionali.

3. L'orario delle operazioni di vendita nei mercati straordinari di cui al precedente articolo 12 è il medesimo stabilito per il mercato del sabato. Per i mercati straordinari di cui al comma 5 dell'articolo 12 può essere stabilito un orario diverso, con il provvedimento che ne dispone l'effettuazione.

4. Il dirigente del Settore Attività Produttive può disporre, per motivi di pubblico interesse, la riduzione o il differimento dell'orario di svolgimento di una giornata di mercato, così come può disporre il prolungamento qualora, in particolari circostanze, si renda opportuno o necessario agevolare l'approvvigionamento dei consumatori.

Art. 14 – Servizi forniti al mercato

1. L'area del Mercato delle Mercerie è opportunamente pavimentata, alberata e illuminata, fornita di contenitori per i rifiuti e dotata di servizi igienici per gli operatori e il pubblico.

2. A fronte del pagamento del canone, la cui tariffa è stabilita nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il Comune fornisce agli operatori:

- a) l'energia elettrica necessaria all'illuminazione dei singoli banchi di vendita e al funzionamento di eventuali apparecchiature strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- b) la pulizia dell'area mercatale;
- c) la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti prodotti dalle attività di vendita;
- d) i servizi igienici riservati agli operatori e ai loro addetti e la relativa manutenzione e pulizia.

3. I concessionari di posteggi del mercato, all'atto del rilascio o del rinnovo della concessione, sono tenuti a costituire un deposito cauzionale di importo pari alla metà di un'annualità del canone, per le finalità previste dal regolamento citato al comma precedente, ivi compreso il regolare pagamento del canone stesso.

CAPO III – ASSEGNAZIONE E REVOCA DEI POSTEGGI

Art. 15 – Autorizzazione e concessione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo e la concessione per l'uso decennale del posteggio costituiscono, nel loro insieme, il titolo necessario per partecipare al mercato.

2. Autorizzazione e concessione sono rilasciate con riferimento ad un solo posteggio di un mercato settimanale.

3. L'autorizzazione è rilasciata per il solo settore merceologico non alimentare, fatta eccezione unicamente per i tre posteggi destinati alla vendita di generi alimentari di cui al precedente articolo 10, comma 2.

4. La concessione del posteggio ha durata di anni dieci ed è rinnovabile alla scadenza. Essa tuttavia non può essere rinnovata a coloro i quali si trovino nelle condizioni ostative previste dall'articolo 5 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

5. Nessun soggetto, persona fisica o giuridica, può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercato settimanale.

Art. 16 – Sostituzione del posteggio

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 7, i posteggi vacanti sono prioritariamente assegnati ai concessionari di posteggio in quello stesso mercato settimanale, che intendano sostituire il proprio posteggio.

2. A tale scopo il dirigente del Settore Attività Produttive, entro 15 giorni da quello in cui è accertata definitivamente la disponibilità del posteggio, fa pubblicare all'albo e nel sito informatico del Comune apposito avviso, che è altresì comunicato alle rappresentanze provinciali delle associazioni di categoria dei commercianti. Nell'avviso è stabilito il termine perentorio, non inferiore a 15 né superiore a 45 giorni, entro il quale gli operatori concessionari nello stesso mercato settimanale possono chiedere di sostituire il proprio posteggio con il posteggio vacante. Per la presentazione delle domande si applica il successivo articolo 18.

3. Le richieste sono accolte sulla base di una graduatoria approvata dal dirigente del Settore Attività Produttive, entro i successivi 15 giorni, rispettando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- 1°) larghezza frontale del posteggio in concessione di misura inferiore;
- 2°) presenza di ingombri od ostacoli – quali alberi, pali, prese elettriche e simili – che riducono di fatto lo spazio utilizzabile con l'automezzo o rendono difficoltosa la manovra;
- 3°) superficie del posteggio di misura inferiore;
- 4°) richiesta formulata dal concessionario di due posteggi, allo scopo di disporre di due posteggi adiacenti;
- 5°) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

4. In caso di parità di tutti i criteri di cui al comma precedente si procede mediante sorteggio.

5. La graduatoria è immediatamente pubblicata all'albo comunale, viene esposta nella sede del Settore Attività Produttive e inserita nel sito informatico del Comune di Como. Essa è inoltre comunicata direttamente agli interessati i quali, nell'ordine risultante dalla graduatoria stessa, vengono invitati a dare formale accettazione del posteggio sostitutivo prescelto, entro un breve termine fissato a pena di decadenza, rinunciando nel contempo irrevocabilmente all'autorizzazione ed alla concessione relative al posteggio da abbandonare. Ottenuto l'assenso dell'interessato, l'Ufficio procede immediatamente al rilascio della nuova autorizzazione e della nuova concessione.

6. Una volta espletata positivamente la procedura descritta ai commi precedenti, il Settore Attività

Produttive provvede senza indugio a riattivarla in riferimento ai posteggi che si sono resi vacanti per effetto delle sostituzioni intervenute, salvo che per i posteggi da sopprimere a norma del precedente articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 17 – Assegnazione dei posteggi vacanti

1. Una volta espletate le procedure previste dal precedente articolo 16 e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7, il Settore Attività Produttive avvia, entro 30 giorni, le procedure per l'assegnazione in concessione dei posteggi vacanti agli aventi diritto.

2. I dati relativi al posteggio vacante sono comunicati alla Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed il posteggio viene quindi assegnato in concessione nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale.

3. Per l'assegnazione viene utilizzata la graduatoria di cui al successivo articolo 28, riferita al giorno fissato come termine finale per la presentazione della domanda di assegnazione del posteggio, corrispondente al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della notizia relativa al posteggio da assegnare in concessione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale.

4. La graduatoria è pubblicata all'albo comunale non prima del quindicesimo e non più tardi del trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle domande. Essa viene inoltre esposta nella sede del Settore Attività Produttive e inserita nel sito informatico del Comune di Como.

5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune perentoriamente entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. Sulla predetta istanza il dirigente del Settore Attività Produttive si pronuncia, con provvedimento motivato, entro i successivi quindici giorni.

6. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la stessa è comunicata direttamente agli interessati i quali, nell'ordine che ne risulta, vengono invitati a dare formale accettazione del posteggio, entro un breve termine fissato a pena di decadenza. Ottenuto l'assenso dell'interessato il Settore Attività Produttive, esperito positivamente l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi prescritti, procede immediatamente al rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

Art. 18 – Domanda di assegnazione di posteggio

1. La domanda di assegnazione di un posteggio deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici dal richiedente e, se trattasi del legale rappresentante di una società, la ragione sociale;
- b) il codice fiscale dell'impresa;
- c) la residenza o la sede legale;
- d) il recapito postale (eventualmente anche di posta elettronica) al quale inviare le comunicazioni, se diverso dalla residenza o dalla sede legale.

2. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo e di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali, a norma del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", sia precluso il rilascio della concessione del posteggio.

3. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata nei modi previsti dall'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

4. La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure recapitata tramite il servizio postale.

5. Le domande recapitate tramite il servizio postale, con lettera raccomandata o altro tipo di spedizione che dia attestazione della presa in consegna del plico, s'intendono presentate nel giorno in cui sono state spedite e a tal fine fa fede la data del timbro postale.

6. Le domande consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo o spedite con mezzo diverso da quello di cui al comma precedente s'intendono presentate il giorno in cui sono pervenute al Comune ed in tal caso fa fede unicamente il timbro progressivo a data apposto dall'Ufficio medesimo.

7. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 3 del precedente articolo 17 sono dichiarate irricevibili. In nessun caso, inoltre, possono essere prese in considerazione domande che, seppure spedite nei termini, siano pervenute al Comune oltre il primo giorno utile per la pubblicazione della graduatoria, indicato al comma 4 dell'articolo 17. Il Comune non può essere in alcun modo chiamato a rispondere di omissioni o ritardi imputabili al vettore utilizzato per la spedizione della domanda. Non è consentito l'invio della domanda tramite fax o posta elettronica.

8. Se la domanda è priva di elementi essenziali, che non possano essere acquisiti d'ufficio, l'interessato viene invitato a completarla entro un brevissimo termine, trascorso infruttuosamente il quale la domanda è dichiarata improcedibile.

9. Il Settore Attività Produttive mette a disposizione degli interessati la modulistica relativa alla domanda di assegnazione del posteggio e alle connesse dichiarazioni accompagnatorie previste dalla legge e dai regolamenti.

Art. 19 – Scambio di posteggi tra concessionari

1. Due o più concessionari del medesimo mercato settimanale possono presentare istanza, anche contestuale, di scambio reciproco dei posteggi, rinunciando nel contempo irrevocabilmente all'autorizzazione ed alla concessione relative al posteggio originario.

2. Il Settore Attività Produttive, verificato che non sussistano ragioni ostative, provvede entro trenta giorni al rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni.

Art. 20 – Subingresso nell'autorizzazione e nella concessione

1. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte può proseguire l'attività svolta dal dante causa nel Mercato delle Mercerie solo dopo aver presentato al comune la relativa comunicazione. La medesima disposizione si applica nei confronti del proprietario dell'azienda o del ramo d'azienda concessi in affitto, che intenda riprendere l'attività alla scadenza del contratto. Il subingresso non è tuttavia ammesso se il dante causa non è in regola con il pagamento delle rate del canone di concessione giunte a scadenza.

2. Se la comunicazione è priva di elementi essenziali, o delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del commercio e di quelli previsti dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, o di copia dell'atto che dà titolo al subingresso, il responsabile del

procedimento invita l'interessato a completarla entro il termine perentorio di 30 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine la comunicazione è dichiarata improcedibile e cessa di produrre gli effetti a cui è preordinata.

3. Il soggetti di cui al comma 1 che omettano di presentare la comunicazione di subingresso entro quattro mesi dal giorno in cui esso è avvenuto decadono dal diritto di proseguire l'attività del dante causa, salvo che possano dimostrare che il fatto è accaduto per causa di forza maggiore o per grave impedimento o per colpa altrui e fatta salva la possibilità di concessione di ulteriori trenta giorni per provvedere, in caso di comprovata necessità.

4. La concessione del posteggio è trasferita al subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda o del ramo d'azienda alle medesime condizioni applicate al dante causa.

5. Se il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda è avvenuto per atto tra vivi, il cedente è tenuto a comunicare al Settore Attività Produttive la cessazione dell'attività nel posteggio entro quindici giorni, provvedendo inoltre entro i successivi trenta giorni al pagamento dell'eventuale rateo del canone di concessione dovuto. La medesima disposizione si applica nei confronti del soggetto che cessa la temporanea gestione dell'azienda o del ramo d'azienda.

Art. 21 – Decadenza

1. Il concessionario di posteggio al Mercato delle Mercerie decade dal diritto di proseguire l'attività:

- a) per mancato utilizzo del posteggio per oltre diciassette giornate di mercato nel corso dell'anno solare;
- b) nel caso in cui non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo;

2. Non concorrono al cumulo delle assenze di cui al precedente comma, lettera a), le assenze relative a mercati straordinari, quelle dovute ad intemperie, quando le assenze abbiano coinvolto almeno la metà dei posteggi del mercato, nonché le assenze debitamente documentate riferibili a:

- 1) servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo;
- 2) gravidanza, puerperio e congedi parentali previsti dalle leggi vigenti;
- 3) malattia o infortunio;
- 4) assistenza delle persone conviventi o, anche se non conviventi, delle persone nei cui confronti sussiste l'obbligo degli alimenti, in caso di malattia o infortunio gravemente inabilitanti;
- 5) ferie, per un massimo di quattro giornate di mercato nel corso di ciascun anno solare;
- 6) causa di forza maggiore.

3. La decadenza opera automaticamente una volta che si siano verificate le condizioni di cui al primo comma. Prima di pronunciare la decadenza e revocare l'autorizzazione e la concessione il Settore Attività Produttive comunica, tuttavia, l'avvio del relativo procedimento amministrativo, affinché l'interessato possa produrre gli elementi giustificativi in suo possesso.

Art. 22 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio possono essere sospese per un periodo non superiore a

venti giorni di calendario nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale.

2. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate al concessionario che abbia ripetutamente omesso il pagamento del canone e, diffidato ad estinguere il debito entro il termine di novanta giorni, non vi abbia provveduto. Il predetto termine può essere prorogato dal dirigente del Settore Attività Produttive, fino al massimo di un anno, in ragione delle giustificazioni adottate dal debitore. Il debito può essere rateizzato.

3. L'autorizzazione e la concessione del posteggio possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In questo caso, tuttavia, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, con precedenza per l'area stessa del mercato o le aree di espansione di cui all'articolo 5, fino alla scadenza prevista nel provvedimento di sospensione ovvero, in caso di revoca, fino alla scadenza della concessione revocata. Salvo il caso d'urgenza, il concessionario è preavvisato del provvedimento dell'amministrazione, affinché non debba interrompere l'attività.

CAPO IV – FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 23 – Direttore del mercato

1. È direttore del Mercato delle Mercerie il dirigente del Settore Attività Produttive.

2. Il direttore sovrintende al regolare svolgimento del mercato, avvalendosi anche della collaborazione dei commissari ed agenti della Polizia Locale addetti, adotta tutti i provvedimenti necessari al suo funzionamento ed esercita tutte le altre funzioni che sono previste da questo regolamento.

3. Il direttore può impartire, anche verbalmente, ai concessionari del mercato ed ai loro collaboratori e dipendenti le disposizioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato.

4. Il dirigente del Settore Attività Produttive può delegare ad un funzionario del medesimo settore le funzioni di direttore del mercato, ad esclusione di quelle ricomprese negli atti di competenza esclusiva dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Art. 24 – Organismi consultivi

1. Nei casi stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale e negli altri casi previsti da questo regolamento, i provvedimenti concernenti l'organizzazione generale del Mercato delle Mercerie sono adottati previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, che abbiano una propria sede nel comune di Como.

2. La consultazione è estesa, purché ne facciano espressa richiesta, anche alle altre associazioni dei consumatori che abbiano una propria sede nella Regione Lombardia.

3. La consultazione può indifferentemente avvenire tramite richiesta scritta, inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, oppure tramite incontro con i rappresentanti designati dalle predette associazioni, convocato con le medesime modalità.

4. Si prescinde dal parere richiesto se esso non perviene entro il termine assegnato, se regola non inferiore a quindici giorni, salvo il caso d'urgenza, o se esso non è formulato nell'incontro convocato allo scopo.

5. Gli organismi consultivi di cui al comma 1 possono autonomamente formulare osservazioni o proposte concernenti il funzionamento del mercato.

Art. 25 – Compiti della Polizia Locale

1. Il Corpo della Polizia Locale è incaricato in via generale di vigilare sul regolare svolgimento del mercato è, più specificamente, sono ad esso affidati i seguenti compiti: controllare e regolare le operazioni di apertura e chiusura del mercato; verificare costantemente la regolarità delle occupazioni poste in essere dagli operatori del mercato; assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in ordine alla pulizia degli spazi assegnati in concessione, al rispetto degli orari dell'attività e all'esposizione dei prezzi.

2. In relazione a quanto disposto al comma precedente, la Polizia Locale provvede, in ciascun giorno di mercato, a prendere nota dei concessionari assenti e degli operatori del commercio su aree pubbliche che si sono presentati alla spunta, indicando altresì quali tra questi hanno ottenuto l'assegnazione di un posteggio temporaneamente libero.

3. Le presenze e assenze di cui al comma 2 sono mensilmente comunicate al Settore Attività Produttive per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 26 – Apertura del Mercato

1. Ciascun operatore può occupare il posteggio di cui ha la concessione a partire dalle ore 7.

2. Trascorso il termine per l'inizio delle operazioni di vendita, fissato l'ordinanza sindacale di cui al precedente articolo 13, senza che il posteggio sia stato occupato, il concessionario è considerato assente, salvo che abbia provveduto a comunicare il ritardo alla Polizia Locale di servizio al mercato.

3. Il ritardo è giustificato solo da causa di forza maggiore, di cui l'operatore dovrà dare dimostrazione, e non può in ogni caso protrarsi oltre il termine delle operazioni di spunta.

4. La Polizia Locale annota su apposito registro le assenze degli operatori concessionari di posteggio. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate, nonché in caso di intemperie, se le assenze coinvolgono oltre la metà dei posteggi.

5. Gli operatori, nell'accedere all'area di mercato con i propri automezzi, debbono usare la massima cautela, allo scopo di evitare qualsiasi pericolo e danno per le persone e le cose.

6. Onde evitare qualsiasi forma di inquinamento atmosferico, il motore deve essere spento non appena posteggiato l'automezzo.

7. Una volta collocato l'autoveicolo nel posteggio, l'operatore può procedere a esporre i banchi di vendita e ad aprire tende o altre coperture soltanto se ciò non costituisce impedimento o intralcio per gli operatori che devono sopraggiungere. Tale norma di comportamento deve essere osservata con particolare scrupolo dai titolari di posteggi collocati in prossimità dei varchi di accesso all'area di mercato.

8. Agli operatori che non possono o non vogliono collocare nel posteggio l'automezzo, è consentito di occupare il posteggio a partire dalle ore 6.30. Essi

possono sostare con l'autoveicolo nella corsia di passaggio per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature, che devono concludersi improrogabilmente entro le ore 7, con l'allontanamento dell'autoveicolo dall'area del mercato.

9. È vietato, durante l'orario di svolgimento del mercato, accendere il motore dell'autoveicolo, salvo che ciò sia richiesto per l'immediato abbandono dell'area mercatale.

Art. 27 – Spunta

1. I posteggi rimasti temporaneamente liberi per l'assenza del concessionario ed i posteggi vacanti perché non ancora assegnati in concessione sono disponibili per la spunta.

2. Possono prendere parte alla spunta i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata da un comune della Lombardia, utilizzabile in giorno diverso da quello in cui si svolge il mercato ovvero nello stesso giorno, ma in orario diverso.

3. Per essere ammessi a partecipare alla spunta, i soggetti di cui al comma precedente debbono farne comunicazione al Settore Attività Produttive entro il 30 novembre dell'anno precedente, a pena di decadenza, allegando fotocopia dell'autorizzazione di cui intendono avvalersi.

4. Gli operatori del Mercato delle Mercerie possono prendere parte alla spunta anche nello stesso mercato settimanale in cui sono concessionari di un solo posteggio, a condizione che siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche valida allo scopo, diversa da quella relativa a tale posteggio. Essi tuttavia non possono rinunciare ad occupare il posteggio di cui sono concessionari per ottenerne uno diverso attraverso la spunta. Devono inoltre disporre di attrezzatura, merci e personale adeguati ad allestire il banco di vendita nel posteggio assegnato attraverso la spunta.

5. La spunta ha inizio all'orario stabilito con l'ordinanza sindacale di cui al precedente articolo 13.

6. La Polizia Locale provvede a identificare i soggetti presenti e ad annotarne i nominativi, gli estremi dell'autorizzazione posseduta e l'eventuale delega, qualora non si tratti dello stesso titolare dell'autorizzazione; quindi procede, secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo articolo 28, ad assegnare i posteggi liberi in base alle preferenze espresse, fino ad esaurimento. Possono essere ammessi al mercato solo gli spuntisti che dispongano di autoveicolo di dimensione adeguata ad essere contenuto nel posteggio scelto e a transitare nell'area del mercato senza recare intralcio agli operatori che vi hanno già collocato i banchi di vendita.

7. I soggetti partecipanti alla spunta possono rifiutare di occupare uno dei posteggi rimasti liberi soltanto nel caso in cui l'ampiezza del posteggio sia insufficiente a contenere l'automezzo, ovvero nel caso in cui il posteggio non possa più essere raggiunto. Diversamente non è attestata la presenza giornaliera.

8. Non sono ammessi alla spunta i soggetti che non siano in regola con il pagamento del canone relativo alle occupazioni pregresse.

9. Non è ammessa la vendita di prodotti del settore alimentare da parte degli spuntisti.

Art. 28 – Formazione delle graduatorie di spunta

1. Per ciascun mercato settimanale è redatta una graduatoria di spunta, nell'ordine decrescente del numero di presenze effettuate da ciascun soggetto con la medesima autorizzazione. In caso di parità precede l'operatore che vanta la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.

2. Sono utili ai fini della formazione delle graduatorie anche le presenze effettuate in occasione dei mercati straordinari.

3. Le graduatorie vengono aggiornate dopo ogni giornata di mercato settimanale, prima della successiva giornata di mercato.

4. Le graduatorie sono consultabili, da parte di chiunque vi abbia interesse, presso il Settore Attività Produttive, che provvede altresì a pubblicarle nel sito internet del Comune.

5. Il punteggio acquisito nella graduatoria di spunta riferita ad un mercato settimanale viene azzerato nel caso in cui l'operatore:

- a) ottenga l'assegnazione in concessione di un posteggio in quel mercato settimanale (escluso il caso di subingresso);
- b) non abbia preso parte alla spunta per oltre diciassette giornate di mercato nel corso di un anno solare, salvo che ciò sia giustificato da uno dei motivi di cui all'articolo 21, comma 2;
- c) abbia ripetutamente omesso o tardato il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, previa diffida.

6. Sono cancellati dalle graduatorie di spunta del Mercato Mercerie in atto alla data di entrata in vigore di questo regolamento, i soggetti che non abbiano effettuato alcuna presenza nel biennio antecedente la data predetta.

7. La posizione nella graduatoria di spunta e i connessi diritti si trasmettono al subentrante nell'azienda o nel ramo d'azienda relativo all'autorizzazione con la quale il dante causa ha acquisito il punteggio di presenza.

Art. 29 – Disposizione dell'automezzo, dei banchi di vendita e delle merci nel posteggio

1. L'operatore può disporre l'automezzo, i banchi di vendita e le merci nel proprio posteggio secondo le proprie scelte, rispettando tuttavia le seguenti regole:

- a) lungo la parte frontale del posteggio possono essere collocati esclusivamente i banchi o le altre attrezzature espositive delle merci;
- b) nel caso in cui l'operatore intenda esporre le merci anche sui fianchi del proprio posteggio, è tenuto ad arretrare i banchi o le altre attrezzature espositive di non meno di un metro rispetto ai limiti laterali del posteggio stesso, affinché la clientela possa accedere ed esaminare le merci senza arrecare intralcio e disturbo ai banchi di vendita contigui;
- c) nessun oggetto può essere collocato al di fuori dei limiti del posteggio;
- d) non è ammessa l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico, fuori dai limiti del posteggio, con merci o con attrezzature che non siano le coperture dei banchi di cui al precedente articolo 9.

2. L'automezzo deve essere collocato in modo da non fuoriuscire dai limiti del posteggio. Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, i concessionari sono tenuti a fornire al comune, con le modalità stabilite dal

dirigente del Settore Attività Produttive, copia della carta di circolazione dell'autoveicolo o degli autoveicoli che intendono collocare nel posteggio.

3. I concessionari che, alla data di approvazione di questo regolamento, utilizzino da almeno cinque anni un autoveicolo di lunghezza superiore a quella del posteggio, possono essere autorizzati dal dirigente del Settore Attività Produttive a conservarlo, a condizione che l'autoveicolo non oltrepassi su ciascun lato la mezzeria della corsia di servizio e previa acquisizione di apposita dichiarazione di liberatoria da parte del concessionario del posteggio verso cui l'automezzo fuoriesce. In mancanza di autorizzazione l'operatore dovrà sostituire l'autoveicolo con altro di dimensioni adeguate entro e non oltre il 31 dicembre 2005. L'autorizzazione decade con la cessione a terzi della proprietà o della gestione dell'azienda o del ramo d'azienda.

Art. 30 – Interruzione del mercato

1. In caso di intemperie, quali piogge abbondanti, grandinate, neviccate o forte vento, che rendano impossibile o superflua la prosecuzione del mercato fino al previsto orario di chiusura, gli operatori possono ritirare le merci e abbandonare anzitempo i posteggi, soprattutto nel caso in cui vi sia ragione di temere danni alle persone o alle cose, previo assenso del responsabile della Polizia Locale di servizio al mercato.

2. Per l'abbandono del mercato dovranno essere seguite le disposizioni di cui al successivo articolo 32.

Art. 31 – Avvicinamento degli operatori in caso di assenze numerose

1. Nel caso in cui risulti evidente che numerosi posteggi non verranno occupati dai concessionari, il responsabile della Polizia Locale di servizio, allo scopo di agevolare i consumatori, può disporre l'avvicinamento di tutti gli operatori presenti al punto centrale del mercato, costituito dalla Porta Torre.

2. L'avvicinamento è fatto fila per fila, conservando la posizione che ciascun concessionario occupa rispetto agli altri concessionari della stessa fila. Qualora in tale maniera dovessero costituirsi file di lunghezza nettamente squilibrata, il concessionario che di volta in volta viene a trovarsi all'estremità della fila più lunga è ricollocato in altra fila più corta, a sua scelta.

3. Gli spuntisti accedono al mercato solo al termine delle predette operazioni di avvicinamento dei concessionari.

Art. 32 – Chiusura del mercato

1. Al termine dell'orario di vendita, gli operatori debbono riporre sollecitamente le merci e le attrezzature, allo scopo di consentire l'uscita ordinata, agevole e spedita degli autoveicoli dall'area di mercato. Tale norma di comportamento deve essere osservata con particolare scrupolo dai titolari di posteggi collocati in prossimità dei varchi di accesso all'area di mercato.

2. Gli operatori, abbandonando l'area di mercato con i propri automezzi, debbono usare la massima cautela, allo scopo di evitare qualsiasi pericolo o danno per le persone e le cose. All'accensione del motore dovrà seguire l'immediata partenza dell'autoveicolo, senza alcuna fase di preriscaldamento.

3. Gli operatori debbono sgomberare tassativamente il posteggio entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, fissato con l'ordinanza sindacale di cui al precedente articolo 13, onde agevolare le operazioni di pulizia dell'area e la sua restituzione agli usi pubblici cui è destinata quando non si svolge il mercato.

4. Agli operatori che non possono o non vogliono collocare nel posteggio l'automezzo, è consentito di sostare nella corsia di passaggio solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico delle merci e delle attrezzature, che possono svolgersi esclusivamente nei venti minuti antecedenti l'orario limite per l'abbandono del mercato, di cui al comma precedente.

Art. 33 – Pulizia del posteggio

1. L'operatore deve avere cura che dall'autoveicolo non colino sul suolo dell'area di mercato olio motore o altri liquidi di funzionamento, né che le merci collocate nel posteggio possano imbrattare il suolo pubblico. Qualora ciò dovesse verificarsi accidentalmente, l'operatore è tenuto a porre opportuni ripari e ad eseguire a proprie spese la pulizia della pavimentazione.

2. Al termine del mercato l'operatore può lasciare sul posteggio solo i rifiuti prodotti durante l'attività, purché racchiusi negli appositi sacchi per la raccolta differenziata, prescritti dal regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o raccolti in modo appropriato, secondo le disposizioni all'uopo impartite. I sacchi vengono forniti gratuitamente a richiesta del concessionario, in numero adeguato al tipo di attività svolta e alle giornate di mercato da effettuare. Durante lo svolgimento del mercato, particolarmente nelle giornate ventose, gli operatori debbono avere cura di riporre immediatamente sacchetti, involucri e altri imballaggi delle merci negli appositi sacchi di raccolta, onde evitare che essi si disperdano nell'area del mercato.

3. È vietato agli operatori tracciare segni a vernice o inchiostro sulla pavimentazione dell'area di mercato o imbrattarla in altro modo.

4. A norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale, le violazioni alle disposizioni dei commi che precedono costituiscono violazioni di particolare gravità agli effetti di quanto stabilito dal precedente articolo 22 e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3.

5. Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato sono tenuti a verificare costantemente il rispetto da parte degli operatori delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 34 – Impianto elettrico

1. Il concessionario è responsabile della corretta realizzazione e del regolare funzionamento e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico, a partire dalla presa messa a disposizione dal Comune.

2. L'impianto deve essere realizzato a regola d'arte da ditta abilitata ai sensi della legge 46/90. Il concessionario deve fornire alla direzione del mercato copia della dichiarazione di conformità, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione o della comunicazione di subingresso.

3. Tutti gli apparecchi d'illuminazione debbono funzionare con lampade a fluorescenza o a basso consumo e la loro potenza complessiva non può eccedere 50 Watt per metro lineare di fronte del posteggio.

4. I concessionari che, in ragione della attività di vendita esercitata, debbano far uso di apparecchi elettrici diversi da quelli d'illuminazione, possono eccedere la potenza complessiva indicata al comma precedente. In tal caso sono tenuti a rimborsare al Comune i consumi eccedenti la potenza massima, con le modalità stabilite dalla direzione del mercato.

Art. 35 – Impianti acustici

1. Nel mercato è vietato fare uso di impianti di diffusione del suono e di amplificazione della voce.
2. Ai venditori di prodotti audiovisivi è consentito derogare al divieto di cui al comma precedente, a condizione che il volume del suono non determini alcun tipo di disturbo per l'ambiente circostante e comunque non determini superamenti dei limiti di emissione, immissione e di qualità che saranno previsti dal piano di zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del mercato. In caso contrario gli agenti della Polizia Locale di servizio possono disporre l'immediata sospensione dell'utilizzo dei prodotti audiovisivi.

Art. 36 – Esposizione dei prezzi

1. Gli operatori del mercato sono tenuti ad indicare in maniera chiara ed inequivocabile il prezzo di vendita dei prodotti esposti sui banchi, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo, e, ove previsto, anche il prezzo per unità di misura.
2. Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato sono tenuti a verificare costantemente il rispetto da parte degli operatori delle disposizioni contenute nel comma precedente.

Art. 37 – Vendita di cose usate

1. I concessionari che pongono in vendita cose usate, ancorché riattate e perfettamente idonee all'uso proprio, sono tenuti a darne avviso alla clientela mediante apposizione sulle merci stesse di un cartello facilmente leggibile.

Art. 38 – Persone addette alla vendita

1. Le persone che sostituiscono il titolare dell'autorizzazione nell'attività di vendita debbono essere in grado di provare, con idonea documentazione, il proprio rapporto di lavoro subordinato, collaborazione familiare, prestazione d'opera o associazione in partecipazione. Il medesimo obbligo incombe al titolare dell'autorizzazione.
2. Gli agenti della Polizia Locale di servizio possono disporre l'immediato allontanamento dal mercato di coloro i quali abbiano violato le prescrizioni del comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge o da questo regolamento.

Art. 39 – Contegno degli operatori

1. Gli operatori del mercato, i loro dipendenti, i familiari collaboratori e tutte le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nel mercato devono tenere tra loro, con la clientela e con chiunque transiti attraverso il mercato un contegno educato e consono al decoro del mercato stesso, senza provocare schiamazzi, alterchi o risse.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, gli agenti della Polizia Locale di servizio possono disporre l'immediato allontanamento dal mercato di coloro i quali abbiano violato le prescrizioni del comma precedente.

APPENDICE

Tabella A – POSTEGGI DEL MERCATO MERCERIE DEL MARTEDÌ

1. Estensione del Mercato Mercerie del Martedì

Il Mercato Mercerie del Martedì dispone di un'area lorda di circa **8.670 mq**, che si estende tra Torre San Vitale e Torre Gattoni, occupando porzioni delle seguenti aree di circolazione: Viale Cesare Battisti; Viale Lorenzo Spallino; Piazza Vittoria; Viale Carlo Cattaneo.

2. Numero e dimensioni dei posteggi di vendita

I posteggi del Mercato Mercerie del Martedì sono inizialmente fissati in **n. 178** distribuiti come segue:

| | | |
|---|----|-----|
| nel tratto di Viale C. Battisti e Viale L. Spallino, compreso tra Torre San Vitale e Via Carducci | n. | 79 |
| nel tratto di Viale L. Spallino e Piazza Vittoria, compreso tra Via Carducci e Porta Torre | n. | 46 |
| nel tratto di Piazza Vittoria e Viale C. Cattaneo, compreso tra Porta Torre e via A. Diaz | n. | 19 |
| nel tratto di Viale C. Cattaneo compreso tra via A. Diaz e via A. Volta | n. | 23 |
| nel tratto di Viale C. Cattaneo compreso tra via A. Volta e Torre Gattoni | n. | 11 |
| in complesso | n. | 178 |

Tabella B. – POSTEGGI DEL MERCATO MERCERIE DEL GIOVEDÌ

1. Estensione del Mercato Mercerie del Giovedì

Il Mercato Mercerie del Giovedì dispone di un'area lorda di circa **8.670 mq**, che si estende tra Torre San Vitale e Torre Gattoni, occupando porzioni delle seguenti aree di circolazione: Viale Cesare Battisti; Viale Lorenzo Spallino; Piazza Vittoria; Viale Carlo Cattaneo.

2. Numero e dimensioni dei posteggi di vendita

I posteggi del Mercato Mercerie del Giovedì sono inizialmente fissati in **n. 178** distribuiti come segue:

| | | |
|---|----|-----|
| nel tratto di Viale C. Battisti e Viale L. Spallino, compreso tra Torre San Vitale e Via Carducci | n. | 79 |
| nel tratto di Viale L. Spallino e Piazza Vittoria, compreso tra Via Carducci e Porta Torre | n. | 46 |
| nel tratto di Piazza Vittoria e Viale C. Cattaneo, compreso tra Porta Torre e via A. Diaz | n. | 19 |
| nel tratto di Viale C. Cattaneo compreso tra via A. Diaz e via A. Volta | n. | 23 |
| nel tratto di Viale C. Cattaneo compreso tra via A. Volta e Torre Gattoni | n. | 11 |
| in complesso | n. | 178 |

Tabella C – POSTEGGI DEL MERCATO MERCERIE DEL SABATO

1. Estensione del Mercato Mercerie del Sabato

Il Mercato Mercerie del Martedì dispone di un'area lorda di circa **10.000 mq**, che si estende tra Torre San Vitale e Viale Varese, occupando porzioni delle seguenti aree di circolazione: Via Serafino Balestra; Viale Cesare Battisti; Viale Lorenzo Spallino; Piazza Vittoria; Via Cesare Cantù; Viale Carlo Cattaneo; Viale Varese.

2. Numero e dimensioni dei posteggi di vendita

I posteggi del Mercato Mercerie del Sabato sono inizialmente fissati in **n. 200** distribuiti come segue:

| | | |
|---|----|-----|
| in via S. Balestra (vedasi peraltro art. 7, comma 4) | n. | 1 |
| nel tratto di Viale C. Battisti e Viale L. Spallino, compreso tra Torre San Vitale e Via Carducci | n. | 79 |
| nel tratto di Viale L. Spallino e Piazza Vittoria, compreso tra Via Carducci e Porta Torre | n. | 46 |
| in via C. Cantù (vedasi peraltro art. 7, comma 4) | n. | 1 |
| nel tratto di Piazza Vittoria e Viale C. Cattaneo, compreso tra Porta Torre e via A. Diaz | n. | 19 |
| nel tratto di Viale C. Cattaneo compreso tra via A. Diaz e via A. Volta | n. | 24 |
| nel tratto di Viale C. Cattaneo compreso tra via A. Volta e Torre Gattoni | | 11 |
| nel tratto di Viale Varese compreso tra Torre Gattoni e l'accesso carraio all'area posteggi | n | 10 |
| nel tratto di Viale Varese compreso tra l'accesso carraio ai posteggi e la fine del mercato | n. | 9 |
| in complesso | n. | 200 |

Il Direttore del Mercato, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente regolamento stabilisce, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore, le dimensioni dei posteggi di vendita. Provvede inoltre, entro il medesimo termine, all'adempimento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a).